

(N. 1843)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(TOLLOY)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1966

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — Il motivo conduttore del disegno di legge è quello di porre in essere le condizioni per una espansione delle nostre esportazioni ed un più intenso intervento a favore dei Paesi in via di sviluppo compatibilmente con le nostre possibilità finanziarie.

Con tale provvedimento vengono formulate nuove proposte per il miglioramento delle disposizioni previste dalla legge 5 lu-

glio 1961, n. 635, riguardanti l'assicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione, onde adeguare il sistema italiano di assistenza creditizia all'esportazione, tenendo di mira soprattutto le agevolazioni assicurative applicate negli altri Paesi industrializzati e particolarmente i risultati tecnici raggiunti finora per l'armonizzazione dei sistemi in parola in sede di Comunità economica europea.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il disegno di legge è stato predisposto sulla scorta delle proposte formulate da una Commissione consultiva istituita presso l'ICE dal Ministero del commercio con l'estero e presieduta dall'onorevole Mario Dosi.

In sintesi, le modifiche e gli ampliamenti riguardano tutti i settori considerati dalla legge n. 635. Si è provveduto anzitutto a rendere più funzionale e più sollecita la procedura per l'assicurazione dei crediti, introducendo una serie di miglioramenti tecnici inerenti le condizioni di assicurazione dei crediti derivanti dall'esportazione di merci e servizi e dei prodotti costituiti in deposito all'estero, quali:

la garanzia dei pagamenti che l'operatore italiano deve avere durante l'approntamento della fornitura e fino alla consegna della merce o fino alla prestazione del servizio;

la garanzia delle cauzioni che le ditte italiane possono essere tenute a depositare per la partecipazione a gare pubbliche all'estero;

la migliore definizione e l'allargamento del contenuto del rischio di sospensione o revoca della commessa;

il rischio di requisizione o confisca dei prodotti relativamente alle merci costituite in deposito all'estero;

l'adozione di un criterio di elasticità mediante la delega al potere esecutivo per la determinazione dei premi di assicurazione, dei limiti entro cui la variazione dei costi sono indennizzabili, delle quote di garanzia, della durata della garanzia stessa, e dei termini costitutivi di sinistro.

Inoltre, sempre in ordine alle forniture di merci e servizi, è stato proposto di prevedere la possibilità di un intervento dello Stato nella copertura dei rischi commerciali ordinari. Lo Stato dovrebbe assumere direttamente i rischi commerciali relativamente ai crediti a medio termine, mentre potrebbe intervenire mediante riassicurazione nella copertura dei rischi stessi quando trattasi di crediti a breve termine, integrando in tal modo e in particolari circostanze l'attività del mercato assicurativo privato.

L'intervento dello Stato in questo campo, che finora era rimasto estraneo all'azione statale, dovrebbe dipendere ed essere conseguente a riconosciute particolari esigenze di una politica delle esportazioni per settori produttivi e per zone geografiche.

Per quanto concerne il settore dei lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni, si perviene ad un sostanziale adeguamento delle relative norme a quelle in vigore negli altri paesi; è previsto infatti:

l'introduzione di nuovi rischi riguardanti i costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri per l'esecuzione dei lavori stessi;

l'introduzione della garanzia sui macchinari ed attrezzature impiegate;

l'assicurazione di tutti i pagamenti dovuti contrattualmente all'impresa nazionale dal committente estero, ivi comprese le cauzioni.

È previsto anche il riordinamento della materia dei crediti finanziari.

In proposito, particolare attenzione è stata dedicata al problema della congruità dei fondi a disposizione del Mediocredito centrale per consentirgli di adeguare l'entità dei suoi interventi all'esigenza del nostro commercio di esportazione. È stato, perciò, proposto l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito di 30 miliardi di lire, e si è anche ravvisata l'opportunità di consentire al predetto Istituto il diretto reperimento di mezzi finanziari mediante lo smobilizzo dei suoi titoli presso Istituti primari, Istituti ed Enti di diritto pubblico, eccetera.

Una particolare categoria di crediti che si ritiene utile assicurare è costituita dalle linee di credito a breve termine concesse da banche italiane a banche estere e destinate a consentire esportazioni di prodotti nazionali, che in tal modo verrebbero regolate a pronti, restando esposta la banca che ha concesso il credito. La garanzia assicurativa, dovrebbe venire estesa anche alle banche che diano all'esportatore italiano la conferma del credito dilazionato disposta

dalla banca estera per conto del debitore, acquirente della merce.

L'introduzione dei principi di cui si è fatto brevemente cenno, improntati a criteri di massima copertura e di facile manovrabilità in relazione alle possibili fluttuazioni della situazione economica interna ed estera, è stata determinata dall'intento di approntare uno strumento legislativo non rigido, predisposto solo sulla base delle presenti esigenze del nostro commercio di esportazione e delle attuali condizioni del mercato finanziario, ma flessibile, che possa far fronte anche a situazioni oggi inattuali ma possibili in futuro, e che sia quindi suscettibile di essere modificato con procedure snelle quali quelle del decreto ministeriale.

Le modifiche proposte hanno reso necessaria la rettifica della maggior parte degli articoli della legge n. 635 per cui si è preferito stendere nuovamente l'intero testo della legge stessa per una maggiore chiarezza e semplicità, nell'intento anche di eliminare ogni possibile equivoco interpretativo.

Circa le modifiche apportate ai vari articoli si forniscono le precisazioni appresso indicate relative alle innovazioni di maggior rilievo.

Art. 1. — È stata introdotta la copertura dei pagamenti contrattualmente previsti alla consegna o durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi (quali per esempio assistenza tecnica, concessione brevetti, progettazioni, studi, eccetera), in quanto anche questi pagamenti, pur non assumendo sempre la natura di credito, sono soggetti ai rischi inerenti ai crediti, come per esempio quello di mancato o ritardato trasferimento valutario. Circa i rischi che corre l'esportatore italiano durante l'approntamento della fornitura, si è ritenuto altresì necessario aggiungere un particolare tipo di garanzia (garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento), stabilendo che l'indennizzo venga quindi liquidato in riferimento ai costi sostenuti dall'operatore.

L'innovazione di maggior rilievo, come è stato già accennato, è rappresentata dalla possibilità di intervento diretto dello Stato

nella copertura dei crediti a medio termine contro i rischi di insolvenza del debitore estero privato. Detta copertura non deve costituire per l'esportatore italiano un'alternativa rispetto alla richiesta di avere una garanzia di banca estera sul credito dilazionato, e deve assistere i crediti al fine di non peggiorare le condizioni commerciali dell'operazione. Ai fini del mercato interno italiano tale copertura dovrebbe facilitare l'accesso al finanziamento.

Nello stesso articolo 1 è prevista l'estensione della garanzia assicurativa anche alle cauzioni che gli operatori sono tenuti a prestare all'estero per poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati ed Enti esteri.

Art. 2. — Questo articolo è riservato alle garanzie assicurative inerenti ai lavori all'estero — ivi compresi gli studi e le progettazioni che possono presentarsi anche separatamente — la cui esecuzione presenta particolari caratteristiche che la differenziano nettamente dalle forniture di merci e servizi di cui all'articolo 1. La circostanza che l'operazione viene realizzata completamente all'estero, mentre l'esportazione delle merci avviene soltanto a produzione ultimata, costituisce il più evidente aspetto particolare dei lavori all'estero.

Le peculiarità contrattuali e tecniche dell'esecuzione dei lavori all'estero portano come conseguenza che le imprese, esecutrici dei lavori, espongono ai rischi speciali l'intera sequenza della produzione, fin dalla firma del contratto.

La diversa strutturazione dei lavori all'estero, rispetto all'esportazione di merci, comporta una diversa configurazione sia dell'oggetto dell'assicurazione sia del contenuto dei rischi da garantire, per cui la copertura assicurativa, finora prevista per la garanzia dei crediti e degli oneri, viene formulata in quattro tipi, oltre quello relativo ai rischi commerciali, e precisamente:

a) garanzia dei crediti e di ogni altra somma, contrattualmente prevista, spettante all'impresa. Con quest'ultima dizione si intende introdurre anche la copertura dei pagamenti che contrattualmente sono pre-

visti a stati di avanzamento dei lavori e di altri pagamenti, sempre contrattualmente previsti, quali per esempio, le somme trattenute a garanzia fino a completamento dei lavori, i premi di anticipata esecuzione, le garanzie prestate a favore del committente e soggette ad un possibile incameramento da parte di quest'ultimo e la garanzia, altresì, di ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto quale potrebbe essere ad esempio la cauzione prestata per partecipare alla gara;

b) garanzia relativa ai costi sostenuti nell'esecuzione dei lavori contro il rischio di una eventuale revoca, sospensione o interruzione dei lavori. È stato sostituito il concetto di « onere » previsto dalla legge n. 635 con quella di « costo », allargando, nel contempo, la gamma delle ragioni di costo: per lo studio e la progettazione, per le attrezzature e macchinari, per l'allestimento dei cantieri per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli provvisori. (Per lavori provvisori si intendono quelli complementari necessari per l'esecuzione dell'opera oggetto del contratto, quali strade di accesso, linee elettriche, canali, sbarramenti provvisori, ponti di servizio, eccetera, il cui costo normalmente fa carico all'imprenditore e quindi costituisce, in caso di sinistro, una perdita effettiva assicurativamente indennizzabile);

c) garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, eccetera, contro la distruzione, danneggiamento, eccetera. L'importo assicurato indennizzabile è rappresentato dal valore dei macchinari al momento del sinistro e non dall'importo delle quote di ammortamento come avviene attualmente in base alla legge n. 635. Questa garanzia costituisce una innovazione del nostro sistema, che finora ha considerato, come si è detto, tali materiali soltanto come elementi di costo, compresi nell'importo complessivo del lavoro, cioè per la parte riguardante l'ammortamento, mentre ora si prevede la possibilità d'indennizzare il danno che possa risultare all'impresa dalla perdita o dal danneggiamento dei macchinari e delle attrezzature. Tale garanzia costituisce una ve-

ra e propria assicurazione contro i danni, centrata su avvenimenti di carattere politico, ivi compresi atti o disposizioni del Governo del Paese in cui vengono eseguiti i lavori);

d) garanzia relativa all'aumento dei costi di produzione: viene esteso all'esecuzione di lavori un tipo di garanzia attualmente concedibile soltanto in ordine alle forniture di merci e servizi.

Artt. 3 e 6. — Questi due articoli vanno esaminati contemporaneamente alle lettere d) dell'articolo 1 ed e) dell'articolo 2, perchè riguardano i rischi commerciali ordinari.

Attualmente lo Stato italiano non copre i rischi commerciali ordinari (insolvenza del committente privato); di tale settore si occupa il mercato assicurativo privato. In altri Paesi lo Stato interviene direttamente o indirettamente nella copertura dei rischi in questione, sotto forme diverse, che vanno dall'assicurazione diretta alla riassicurazione o al contributo sulle eventuali perdite.

Il ricorso all'assicurazione dei rischi commerciali ordinari da parte degli operatori nazionali è stato finora assai limitato. La crescente richiesta di condizioni di pagamento dilazionato da parte dei clienti dei vari paesi (particolarmente degli acquirenti appartenenti a paesi in via di sviluppo) e l'esigenza di mantenere concorrenziale la nostra esportazione mettono in evidenza la necessità di disporre di un valido sistema di assicurazione anche di tali rischi. Va notato in proposito che la copertura dei rischi commerciali ordinari riguarda soprattutto i crediti a breve termine, che in genere non sono assistiti da garanzia di banca del paese debitore.

Si rimane dell'avviso che l'attività assicurativa dei rischi commerciali ordinari possa continuare ad essere svolta dall'organizzazione privata; non di meno si è ritenuto opportuno, per crediti a breve termine, prevedere la possibilità di un intervento dello stato in riassicurazione (art. 3) al fine di potenziare l'attività del mercato privato che finora, come è stato detto, non è stata molto elevata.

Particolari esigenze di sviluppo delle esportazioni, settoriali o per paesi di destinazione, potrebbero inoltre far considerare necessaria l'assistenza della garanzia statale in ordine ai rischi commerciali ordinari, anche oltrepassando i limiti posti dai criteri tecnici attuariali, applicati attualmente dalle compagnie private.

I rapporti tra lo Stato e il mercato privato saranno regolati da apposite convenzioni; in esse dovrebbero essere indicate sommariamente le principali condizioni generali di polizza alle quali il mercato privato dovrebbe attenersi e le condizioni particolari che dovrebbero essere normalmente applicate dal mercato privato stesso (percentuale di copertura, tassi di premio, modalità per il riconoscimento dell'insolvenza di fatto, durata dei crediti da garantire) in armonia con quanto praticato in materia dalle compagnie estere e, soprattutto, da quelle operanti nel Mercato comune, in base a principi tecnici ormai consolidati.

Per quanto concerne i rischi commerciali a medio termine (art. 1, lettera *d*, e art. 2, lettera *e*), che non vengono coperti dal mercato assicurativo privato, è stata prevista la possibilità dell'assunzione diretta in garanzia di tali rischi da parte dello Stato.

L'articolo 6 definisce i casi di insolvenza garantiti dallo Stato in via diretta per quanto concerne il credito a medio termine ed in via di riassicurazione per il credito a breve termine.

Art. 4. — I rischi assicurabili previsti nell'articolo in questione si riferiscono sia alle esportazioni di merci e servizi sia ai lavori all'estero, studi e progettazioni; non è stato ritenuto opportuno scindere in due articoli separati i rischi per i lavori da quelli per le merci, in quanto la maggioranza dei rischi stessi si riferisce tanto agli uni che alle altre.

Le innovazioni proposte in ordine ai rischi assicurabili concernono:

la distruzione, il danneggiamento, la requisizione, la confisca o il rifiuto di riesportazione;

mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, garanzie, trattenute o depositi di

somme effettuati in dipendenza di aste, appalti o forniture.

In particolare, per quanto concerne i rischi che corre l'operatore durante l'approntamento, è stato ritenuto necessario modificare strutturalmente il contenuto dell'attuale norma (art. 3, punto 4, della legge n. 635). Mentre è stata confermata la copertura contro la revoca o la sospensione della commessa da parte del committente che può essere effettuata in dipendenza del verificarsi degli eventi indicati ai numeri 1), 2) e 3), è stato nel contempo chiarito che, anche in caso di assenza di dichiarazione da parte del committente estero, l'operatore italiano, che per il verificarsi di quegli stessi eventi si può trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al contratto, può essere garantito. Inoltre è stata allargata la gamma degli eventi che possono determinare l'impossibilità per l'operatore italiano di dare esecuzione al contratto. Tra questi, particolare menzione meritano gli « atti o fatti » e la risoluzione arbitraria del contratto da parte del committente, Stato o Ente pubblico estero.

Circa il punto 6 del presente articolo riguardante la confermata apertura del rischio di mancato pagamento quando committente o garante sia uno Stato, o un Ente pubblico estero, si rileva che, in sede CEE e quindi anche da parte italiana, è stata accettata la seguente definizione di « ente pubblico »:

« È pubblico l'acquirente che non può essere giudiziarmente o amministrativamente posto in fallimento, essendo sotto una qualche forma un'emanazione dello Stato ». Quindi ai fini del presente provvedimento, la dizione « Ente pubblico » viene intesa in questo senso.

Art. 5. — Viene considerata l'eventualità che possano costituire ragione di risoluzione del contratto o di interruzione dei lavori o della fornitura, oltre ai rischi politici, catastrofici o di moratoria generale, anche le difficoltà di trasferimenti valutari e il mancato pagamento. In questi casi l'impresa italiana, di fronte alla minacciosa pre-

senza di un evento che potrebbe portare un rilevante danno ad essa ed alla gestione assicurativa, può rivolgersi all'Ente assicuratore per ottenere il suo accordo alla risoluzione o alla interruzione del contratto stipulato con il committente estero. In altre parole l'INA (che opera per conto dello Stato sotto la sovrintendenza del Comitato assicurazione crediti di cui all'articolo 23) si troverebbe a valutare e a scegliere tra due sinistri. Tali forme di accordi tra l'Istituto assicuratore e l'assicurato, se costituiscono una novità per il nostro sistema assicurativo, sono invece normali negli altri Paesi.

Art. 7. — La materia dei crediti finanziari a favore dei paesi in via di sviluppo è regolata principalmente dagli articoli da 7 a 14 mentre la stessa materia, in modo meno organico, è disciplinata dalla legge n. 635 agli articoli 20, 21 e 23, che determinano le operazioni ammesse all'assicurazione statale.

Le disposizioni in questione non hanno dato, negli anni decorsi dalla loro adozione, i risultati sperati; in proposito la causa principale è da attribuire alla situazione del mercato finanziario, sostanzialmente modificatasi nel periodo corrente tra la preparazione e l'emanazione della legge e quello in cui la legge stessa ha trovato applicazione. Ad una fase di notevole liquidità finanziaria è infatti succeduta in misura crescente una situazione di tensione del mercato finanziario, che ha provocato le maggiori difficoltà per quanto concerne la disponibilità dei fondi necessari ad effettuare operazioni di credito finanziarie in genere.

In relazione a tale difficoltà di carattere squisitamente finanziario si è ritenuto di stanziare nuovi fondi per il Mediocredito centrale per il finanziamento delle normali operazioni (art. 18).

D'altra parte gli Istituti di credito interessati lamentano l'impostazione data dalla legge vigente ai crediti finanziari concedibili da parte degli Istituti stessi. L'articolo 20 della legge n. 635 che tratta tale materia è impostato infatti nel senso di facultizzare le singole imprese italiane esportatrici a ricevere in pagamento titoli di credito emessi dagli importatori o da Istituti

di credito italiani, mentre l'introduzione di crediti finanziari, avvenuta con la stessa legge n. 635, aveva lo scopo di « oggettivizzare » il credito. Tale credito, in quanto assistito dalla garanzia statale, avrebbe dovuto permettere di rimborsare immediatamente l'esportatore di quanto di sua spettanza (al momento cioè dell'espletamento dell'operazione sottostante), rimanendo l'Istituto di credito finanziatore il solo creditore e potendo così lo stesso far circolare i titoli rappresentativi del suo credito estero.

Con la nuova formulazione si ha in effetti l'oggettivazione del credito. Infatti sono gli istituti di credito primari che ottengono la garanzia statale contro i rischi speciali, allorchè concedono crediti finanziari a Stati esteri o a enti e imprese pubblici o privati di paesi esteri, semprechè però detti crediti siano destinati: al finanziamento di esportazioni italiane o di attività a queste collegate; al finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali; al miglioramento della situazione economica e monetaria del paese beneficiario. Si fa notare che quest'ultimo obiettivo considera in particolare le operazioni cosiddette di « *stand-by* » normalmente effettuate attraverso prestiti concessi dagli istituti in questione a banche centrali estere.

Art. 9. — Introduce per i crediti finanziari il pagamento costante del premio assicurativo cioè frazionato in modo che le rate siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero. Tali modalità di pagamento sono previste dalla legge, data la loro eccezionalità.

Art. 10. — Precisa l'attività del Mediocredito centrale nel rifinanziamento di esportazioni di merci, servizi e lavori all'estero eseguiti con pagamento dilazionato. Si tratta di operazioni collegate con la concessione di crediti finanziari concessi dagli Istituti e Aziende di credito, su loro iniziativa, a Stati, banche e imprese.

Art. 11. — Riguarda i crediti finanziari da concedersi a paesi in via di sviluppo su

iniziativa governativa, con criteri di assistenza; essi sono concessi seguendo lo stesso sistema previsto dalla legge n. 635.

In genere se il credito finanziario è concesso su iniziativa governativa, gli Istituti di credito primari possono fruire di un contributo di interessi, destinato a colmare la differenza tra il costo del denaro sul mercato finanziario e l'interesse, sempre ridotto, che occorre praticare ai paesi in via di sviluppo.

Art. 14. — Viene prevista l'assicurabilità contro i rischi speciali delle linee di credito a breve termine che le banche italiane concedono a banche estere alla condizione che le stesse siano strettamente legate ad esportazioni italiane. Queste forme di finanziamento possono essere utilizzate anche per la corresponsione degli anticipi inerenti a forniture da regolare con dilazione di pagamento.

Art. 15. — Le disposizioni contenute in questo articolo ed in quelli successivi fino all'art. 21 si riferiscono alla normale attività del Mediocredito centrale. Il presente articolo modifica il corrispondente articolo 13 della legge n. 635 relativo alle operazioni che il Mediocredito può eseguire con gli Istituti e Aziende di credito. In base alla nuova formulazione il Mediocredito centrale può compiere tutte le operazioni finanziarie relative ai crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da lavori all'estero. La limitazione, prevista dal predetto articolo 13, alle sole operazioni di sconto e di anticipazione, scompare.

Art. 17. — È stato ritenuto che l'importanza delle esportazioni con pagamento dilazionato ed il costo del relativo finanziamento dovrebbero indurre a dotare il Mediocredito centrale di mezzi sufficienti affinché il suo intervento possa arrivare all'85 per cento del credito-capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Attualmente, in base alla legge n. 635, il Mediocredito Centrale interviene esclusivamente in seconda istanza, nella misura massima del 75 per cento di quanto ero-

gato dall'Istituto primario. Presupposto quindi per l'intervento del Mediocredito Centrale è la disponibilità di fondi da parte degli Istituti primari nella misura minima del 25 per cento del totale dell'importo da finanziare, il quale ultimo è in genere pari alla quota assicurata secondo la legge numero 635. Ove il Mediocredito centrale riduca la sua percentuale di intervento, costringe gli Istituti primari ad aumentare il loro apporto nel finanziamento.

Da quanto precede deriva che il Mediocredito Centrale non può attualmente intervenire in favore dell'esportazione se gli Istituti primari non finanziano direttamente la parte di loro competenza. La scarsità o la mancanza completa di mezzi finanziari da parte degli Istituti primari viene risentita maggiormente e si aggrava parallelamente al ridursi della liquidità del mercato finanziario; d'altra parte è proprio in una situazione di difficoltà del mercato finanziario che l'intervento del Mediocredito diviene essenziale.

È apparso quindi molto importante adattare le disposizioni vigenti in modo che l'operatore possa ottenere — sempre per il tramite degli Istituti primari — l'intervento del Mediocredito centrale anche in caso di ridotte disponibilità di mezzi finanziari da parte di istituti primari.

Infatti l'intervento del Mediocredito centrale non viene rapportato alla misura dell'intervento dell'Istituto primario, bensì alla quota di credito-capitale concesso dall'operatore italiano al suo cliente estero. Quindi il Mediocredito centrale, nella determinazione del suo intervento, non è legato alla decisione degli Istituti primari, ma può prendere una decisione autonoma basata sulle proprie disponibilità oltre che sull'interesse delle esportazioni. Resta comunque l'obbligo per gli Istituti primari di mettere nell'operazione una quota di fondi propri nella misura minima del 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale. È da ritenere che gli Istituti primari saranno sempre in grado, anche in situazioni difficili, di reperire tale quota per compiere le operazioni di finanziamento.

Come sotto l'impero della legge n. 635, gli Istituti primari hanno il compito di effettuare l'istruttoria delle domande di finanziamento e particolarmente la valutazione del rischio che viene assunto totalmente dall'Istituto primario, il quale risponde al Mediocredito Centrale dei mezzi finanziari dallo stesso concessi.

Art. 18. — Prevede l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale dai 176 miliardi circa di cui alle leggi 30 aprile 1962, n. 265 e 5 luglio 1964, n. 619, a 206 miliardi. Ciò al fine di consentire al Mediocredito di riprendere immediatamente i suoi interventi di secondo grado, sia mediante sconto che con la corresponsione di contributi agli interessi, superando il periodo di stasi previsto per il 1967.

Art. 19. — Questa disposizione è stata dettata dall'intento di fornire al Mediocredito centrale una valvola di sicurezza per il reperimento diretto di mezzi finanziari, anche al fine di consentire, specie in periodi di tensione del mercato monetario, un più largo accesso al finanziamento delle esportazioni da parte di medie e piccole aziende. Il funzionamento della valvola di sicurezza permetterebbe inoltre al Mediocredito di non interrompere i suoi interventi qualora l'intero ammontare del fondo di dotazione risultasse immobilizzato, senza bisogno di ricorrere ad eventuali stanziamenti straordinari di bilancio.

Al fine di perseguire tale scopo, due sistemi sono stati esaminati:

1) riconoscere al Mediocredito la facoltà di operare direttamente sul mercato finanziario mediante l'emissione di titoli obbligazionari;

2) consentire al Mediocredito di smobilizzare i propri titoli presso altri Enti finanziatori.

La prima di dette ipotesi è stata però scartata, in quanto si è ritenuto che il riconoscimento al Mediocredito della facoltà di emettere obbligazioni non fosse suscettibile di fornire una soddisfacente soluzione al problema; in periodi di scarsa liquidità

interna, difatti, le stesse difficoltà incontrate dagli Istituti primari per attingere al mercato finanziario sussisterebbero anche per il Mediocredito. Peraltro, il costo dell'eventuale denaro così reperito dal Mediocredito non sarebbe di certo inferiore a quello sopportato dagli Istituti primari, e risulterebbe, comunque, più gravoso rispetto alla corresponsione di contributi agli interessi.

Si è invece ritenuto opportuno mettere in grado il Mediocredito centrale di smobilizzare, in caso di necessità, parte del proprio portafoglio presso gli Istituti primari ed i loro Istituti centrali di categoria, istituti ed Enti di diritto pubblico, Istituti assicurativi e previdenziali ed Istituti finanziari esteri, in quanto tale facoltà consente effettivamente di reperire mezzi finanziari anche in periodi di tensione. Questa disposizione risulta, peraltro in linea con i criteri che guidano l'armonizzazione in sede C.F.E dei sistemi di assicurazione e di finanziamento dei crediti all'esportazione, introducendo un criterio già vigente in altri Paesi comunitari (Francia e Repubblica Federale Tedesca), oltre che in altri Paesi industrializzati extra CEE (Regno Unito).

Art. 20. — Riprende la disposizione prevista dall'articolo 18 della legge 5 luglio 1961, n. 635. Il contenuto ne risulta però logicamente ampliato, riferendosi la nuova norma ad operazioni non più ristrette nei limiti dei mezzi finanziari ancora da riscuotere.

Art. 23. — Per una maggiore funzionalità della legge e per una più rapida acquisizione di elementi nell'esame di ogni singola richiesta di garanzia è stata prevista la possibilità di più sollecite decisioni.

Il Comitato è stato integrato con un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, dell'Associazione bancaria italiana, e del Mediocredito centrale. Si rileva che il rappresentante di questo Istituto faceva già parte del Comitato in qualità di esperto ed è stato incluso adesso in qualità di membro effettivo per mantenere un collegamento più

efficiente e continuativo tra il sistema assicurativo e quello finanziario.

Inoltre viene previsto che il Comitato ristretto possa prendere deliberazioni per motivi di urgenza per una rapida applicazione delle norme comunitarie, in quanto la procedura prevista in sede di consultazione obbliga le parti contraenti a fornire le proprie eventuali osservazioni su singole operazioni assicurative entro brevissimo tempo; ciò impone tempestività nelle decisioni e rapidità nelle risposte.

Viene espressamente prevista la possibilità dell'assunzione dei rischi mediante polizze globali, pratica, questa, molto diffusa all'estero per le operazioni a breve termine relative a forniture destinate ad uno o più Paesi e che vengono a realizzarsi entro un determinato periodo di tempo e fino ad un prestabilito ammontare.

Art. 26. — Dispone, al primo comma, che i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni dei costi sono indennizzabili, nonché la durata e le quote massime delle garanzie siano determinati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il bilancio. Tale norma mira a rendere la legge assicurativa duttile e modificabile nei suoi aspetti pratici, in modo da farne uno strumento atto a funzionare anche in situazioni ben diverse rispetto a quelle esistenti al momento dell'emanazione della legge.

Per gli stessi motivi, il secondo comma prevede la delega al Governo ad emanare decreti con valore di legge ordinaria al fine di consentire la rapida applicazione in Italia delle delibere adottate dal Consiglio della CEE nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi assicurativi nazionali dei Paesi comunitari. Detta delega è limitata nel tempo al 31 dicembre 1969, termine finale del periodo di transizione previsto dal Trattato di Roma.

Art. 28. — Viene riaffermato il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata

di credito, anziché dello scoperto obbligatorio sull'intero credito e viene precisato in maniera inequivocabile come verrà effettuata la ripartizione dei recuperi.

Art. 29. — L'innovazione consiste nella specificazione della destinazione delle disponibilità che vengono a crearsi con la riscossione dei premi. Infatti la ripartizione avverrà ogni fine anno e la destinazione sarà in primo luogo per il pagamento degli indennizzi, successivamente per il pagamento delle spese previste dalle convenzioni stipulate con l'ICE e con l'INA dai Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero, ed infine per l'incremento annuale del Fondo autonomo esistente presso il Mediocredito centrale. Tutto ciò porta, come conseguenza, alla trasformazione del conto corrente, in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato dove affluiscono i premi, in un conto transitorio, dando migliore organicità al sistema assicurativo.

Art. 31. — La dotazione del Fondo autonomo viene aumentata annualmente con l'afflusso in esso delle somme che si rendono disponibili dopo aver fatto fronte agli impegni assicurativi scaduti. Inoltre viene prevista la possibilità per il Fondo di ottenere anticipi da parte del Mediocredito centrale e di far emettere obbligazioni dallo stesso Mediocredito centrale il cui ricavo confluisca nel fondo stesso, nonché la possibilità per il Mediocredito di utilizzare, a titolo di anticipazioni, le disponibilità del Fondo.

Oltre ai predetti incrementi annuali è previsto, altresì, che vadano al Fondo le somme recuperate dalla gestione assicurativa, dopo il pagamento degli indennizzi.

Attualmente tali somme recuperate riaffluiscono al « monte premi » tenuto dall'INA nel conto corrente presso la Tesoreria centrale.

Art. 35. — In questo articolo è stato inserito il testo dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1404, che consente di utilizzare il *plafond* assicurativo annuale nello esercizio successivo ove non fosse integral-

mente impegnato nell'anno finanziario a cui si riferisce.

Art. 40. — La riduzione di bollo anche per gli effetti all'ordine degli esportatori se utilizzati per i finanziamenti, non costituisce innovazione, in quanto già prevista dall'attuale legge n. 635, ma non riprodotta da quella fiscale, sebbene costituisca una necessità fortemente sentita nella pratica dell'esportazione.

Si osserva comunque che detto bollo non comporta onere allo Stato in quanto già in atto per le cambiali all'ordine degli Istituti

finanziatori e quindi ugualmente usufruibile dagli esportatori, sebbene con la difficoltà di dover sin dall'origine scegliere l'Istituto stesso, riducendo inoltre il gioco competitivo degli stessi.

È stato ritenuto opportuno inserire la precisazione che in determinate ipotesi il bollo ridotto può essere integrato senza applicazione di multa; chiarimento questo che ha portata esclusivamente interpretativa in quanto vale a mettere fine al dissimile comportamento dei vari Uffici fiscali, originato dalla scarsa chiarezza delle disposizioni attuali.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I.**

Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riasicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 4;

b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 4;

c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 4;

d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 6;

e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 4;

f) la garanzia delle cauzioni che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai nn. 5) e 9) dell'articolo 4.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1:

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonché la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 4;

b) la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 4;

c) la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 4;

d) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di « prezzo fisso », relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 4;

e) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 6.

La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si

eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero. Tuttavia, in casi particolari, la copertura potrà essere commisurata all'effettiva partecipazione dell'impresa italiana alla esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Art. 3.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonché dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 6.

Art. 4.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *f)*, e dell'articolo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

3) moratoria generale di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai nn. 1), 2) e 3) del presente articolo oppure impossibilità di dare esecuzione al contratto sia a

causa del verificarsi degli eventi di cui ai predetti nn. 1), 2) e 3) sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano o di atti o fatti del Governo del Paese del committente o di Paese terzo, sia a causa di atto unilaterale ed arbitrario di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato od un ente pubblico;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta, in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando committente sia uno Stato, ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori;

8) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai precedenti nn. 1) e 2), requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito ovvero delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e degli impianti di cantiere, nonchè rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;

9) mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o dei depositi di somme, effettuati per poter concorrere ad aste ed appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato.

La copertura del rischio di cui ai precedenti nn. 4) e 8) può essere concessa anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'operatore italiano abbia dato inizio all'esecuzione del contratto.

Art. 5.

Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 4

possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.

Art. 6.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma della lettera *d*) dell'articolo 1, della lettera *e*) dell'articolo 2 e dell'articolo 3 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:

1) per l'insolvenza di diritto:

a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;

oppure

b) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;

2) per l'insolvenza di fatto:

a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;

oppure

b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;

oppure

c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale.

TITOLO II.

*Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi
in via di sviluppo.*

Art. 7.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a Banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 4 ed all'articolo 6, semprechè detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:

- a) finanziamento di esportazioni italiane o di attività a queste collegate;
- b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;
- c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario.

Art. 8.

Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 7 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titolo obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

Art. 9.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 4, il mancato pagamento va riferito: a) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanzia-

mento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, i titoli obbligazionari; b) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato.

Per le garanzie di cui al precedente articolo 7, il Comitato di cui all'articolo 23 potrà autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.

Art. 10.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato — oltre a quanto previsto dall'articolo 15 — ad assumere, da solo od in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 7, nonché a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza — in tali ultime ipotesi — delle norme di cui all'articolo 17.

Il Mediocredito centrale è, altresì, autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 7;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 7.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse

le obbligazioni di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 11.

Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati o di loro aree depresse.

Per le operazioni previste al comma precedente può essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito italiani stessi.

Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 7.

Art. 12.

I titoli di credito comunque emessi a fronte delle operazioni di cui agli articoli 7 e 11 sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 13.

Gli stanziamenti già autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonchè quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 11.

I rapporti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale, inerenti alla gestione dei fondi di cui sopra, saranno disciplinati con apposite convenzioni.

Art. 14.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purchè detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonchè delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 4.

TITOLO III.

Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

Art. 15.

Il Mediocredito centrale compie, con gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie relative a crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero, previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti Istituti ed Aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa,

nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Art. 16.

Le operazioni di cui all'articolo 15 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri è calcolata con le stesse modalità che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 26 della presente legge.

Art. 17.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno, comunque, partecipare al finanziamento delle operazioni assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

I risconti e le anticipazioni di cui al presente articolo sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti e anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di sconto o anticipazione.

Art. 18.

Il Mediocredito centrale provvederà alle operazioni finanziarie di cui agli articoli 10 e 15 della presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 619.

Il Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire italiane 30 miliardi, mediante trasferimento allo stesso fondo di egual somma, tratta dalla dotazione di lire italiane 35 miliardi prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In applicazione delle disposizioni del comma precedente, il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 25 della legge n. 635 del 5 luglio 1961, verserà al Bilancio dell'entrata la somma di lire italiane 20 miliardi. Corrispondentemente, la stessa somma sarà versata al Mediocredito centrale, in aumento del proprio Fondo di dotazione.

La somma di 10 miliardi di lire che, a norma della disposizione del secondo comma dell'articolo 25 della stessa legge n. 635 del 5 luglio 1961, dovrebbe essere versata al Fondo autonomo predetto, quale completamento della dotazione, sarà corrisposta al Mediocredito centrale, negli esercizi 1966-67, in ragione di 5 miliardi di lire annui, a completamento dell'aumento stabilito dal secondo comma del presente articolo.

Art. 19.

Il Mediocredito centrale può effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da

esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Art. 20.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma degli articoli 10 e 15 da Mediocredito centrale ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 19, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito centrale con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge un contributo pari all'1,50 per cento calcolato annualmente sull'importo residuale delle operazioni predette, nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito centrale.

Art. 21.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni.

Art. 22.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà una gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione, per i rischi contemplati nella presente legge.

Art. 23.

Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovrintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante delle imprese private di assicurazione;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante del Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, un rappresentante della Confederazione generale dell'industria, un rappresentante della Confederazione generale del commercio ed altre persone esperte nelle singole materie di discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Con le stesse norme sono nominati il presidente ed il vice-presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui agli articoli 4 e 6;

c) alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo;

nonchè a quanto risulti utile al buon andamento della gestione.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato e concedere una promessa di garanzia.

Il Comitato può concedere una garanzia o promessa di garanzia, mediante emissione di polizza globale di assicurazione per il complesso degli affari che le imprese esportatrici realizzino su uno o più mercati esteri.

Il Comitato può affidare ad un sottocomitato, costituito nel proprio seno e presieduto dal vice-presidente, l'esame preliminare degli argomenti di sua spettanza e, in via temporanea o per specifiche questioni, può demandare allo stesso sottocomitato la relativa delibera.

Il Comitato può affidare, altresì, ad un apposito gruppo l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore.

Nei casi in cui sia necessario adottare una procedura di urgenza, all'assunzione dei rischi prevista alla lettera *b*) del precedente quinto comma, il Comitato potrà provvedere in adunanza a composizione ridotta, convocata dal presidente o dal vice-presidente, alla quale partecipino i rappresentanti dei Ministeri nominati nel penultimo comma del presente articolo.

Con la stessa procedura di urgenza, potranno essere decise dal Comitato in composizione ridotta questioni riguardanti operazioni soggette alla procedura di consultazione preventiva tra gli organismi assicuratori della Comunità economica europea o tra altri organismi internazionali.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice-presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, divenute esecutive ai termini dell'articolo 24, sono definitive.

Art. 24.

Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 23 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine è ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione.

Art. 25.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione.

Per l'assolvimento di questi compiti è istituita presso l'Istituto nazionale per il com-

mercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici.

Art. 26.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonché la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei Titoli I e II della presente legge.

Il Governo della Repubblica è delegato ad apportare, entro il 31 dicembre 1969, alle condizioni, modalità e termini di assicurazione, riassicurazione e finanziamento determinati dalla presente legge tutte le modificazioni che si rendano necessarie per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea, al fine di armonizzare la legislazione in materia nei Paesi della Comunità stessa.

I decreti con valore di legge ordinaria, da emanarsi a tal fine su proposta dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, debbono essere conformi ai principi ispiratori della presente legge di sviluppare il ritmo delle nostre esportazioni, adeguando la legislazione italiana a quanto viene stabilito in sede comunitaria, sia in adempimento delle norme del Trattato di Roma, in merito alla unificazione della legislazione dei Paesi della Comunità, sia per mantenere gli operatori italiani in condizioni di competitività nei rispetti di quelli degli altri Paesi della Comunità stessa.

Art. 27.

Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere *a*), *d*) ed *f*), all'articolo 2, lettere *a*) ed *e*), all'articolo 3, all'articolo 7, all'articolo 11 ed

all'articolo 14 sono concesse nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

Le garanzie di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* dell'articolo 1 e alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane.

Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 28.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo l'assicuratore è surrogato in tutti i diritti dell'assicurato nascenti dall'operazione garantita. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 4 e 6 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa dell'operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti in proporzione delle quote di rischio assunte dall'assicuratore e della quota rimasta a carico dell'assicurato.

Art. 29.

Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero apposite convenzioni disciplinanti i rapporti insorgenti dall'applicazione della presente legge.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato dal Ministero del tesoro a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con Istituti italiani operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro per il com-

mercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

I premi riscossi sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per garanzie concesse a norma della legge 5 luglio 1961, n. 635.

I premi riscossi saranno destinati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, al pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge, al pagamento delle spese previste dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché all'incremento annuale della dotazione del Fondo di cui all'articolo 31.

Art. 30.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati.

TITOLO V.

*Fondo autonomo
presso il Mediocredito centrale.*

Art. 31.

Presso il Mediocredito centrale è istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla somma di 5 miliardi di lire residuati in applicazione del secondo comma

del precedente articolo 18, dal conferimento dei 35 miliardi di lire già previsti dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

b) dai versamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 29;

c) dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 28.

In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Fondo, il Mediocredito centrale può essere autorizzato ad effettuare anticipazioni e ad emettere obbligazioni per il Fondo, dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Gli oneri per l'emissione degli eventuali prestiti obbligazionari previsti dal comma precedente ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

In caso di insufficienza di fondi del Mediocredito centrale per le esigenze del finanziamento di operazioni di esportazione il Fondo autonomo può essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, ad effettuare anticipazioni allo stesso Mediocredito centrale.

Art. 32.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 31 sovrintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 23 la cui composizione è ridotta come appresso:

il presidente o il vice-presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 33.

A tutti gli atti ed operazioni effettuate dal Mediocredito centrale, in veste di gestore

del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 39 e 40 della presente legge.

Art. 34.

I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attività del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Comitato di cui all'articolo 32, all'approvazione del Ministro per il tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro per il tesoro.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 35.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei Titoli I e II della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

Qualora, al termine di ciascun anno finanziario, l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie che si estinguono nello stesso anno in cui sono state assunte non viene computato ai fini dell'utilizzo delle disponibilità per l'anno medesimo e può, quindi, essere riutilizzato nel corso dell'anno stesso.

Art. 36.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 22 della presente legge, gli utili e le perdite, ivi compresi quelli del Fondo autonomo di cui all'articolo 31, saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

Art. 37.

Le somme costituite dai versamenti di cui agli articoli 15 e 19 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, all'articolo 36 della legge 5 luglio 1961, n. 635, esistenti in Tesoreria, al 30 giugno 1966, per lire 1.609.772.250 sul conto corrente infruttifero denominato « Fondo garanzia per far fronte ad eventuali perdite di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 » sono versate al bilancio entrate dello Stato.

Art. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

Art. 39.

I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 11 e 14 sulle eccedenze da esse assicurate al disopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 23.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

Art. 40.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono estesi anche agli effetti cambiari, ed equivalenti titoli esteri,

emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di operatori nazionali, quando vengano utilizzati per operazioni di finanziamento nell'ambito della presente legge e quale che sia la durata delle operazioni e degli effetti cambiari.

I titoli anzidetti, qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione è dovuta anche nel caso in cui i titoli utilizzati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva l'ipotesi di girata per l'incasso. Dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 41.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito centrale di effettuare le operazioni di cui agli articoli 10 e 15, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 42.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, della legge 5 luglio 1961, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.